

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4551 del 29/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. BELLINI E CANESTRINI S.N.C. DI CANESTRINI ANNALISA E C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4753 del 29/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. BELLINI E CANESTRINI S.N.C. DI CANESTRINI ANNALISA E C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/09/2016, acquisita al Prot. Unione 34311 e da Arpa al PGFC/2016/13121 del 06/09/2016, da BELLINI E CANESTRINI S.N.C. DI CANESTRINI ANNALISA E C. nella persona di Nadia Giovannini in qualità di delegato dal Socio Annalisa Canestrini tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 39912 del 06/10/2016, acquisita da Arpa al PGFC/2016/14756, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 07/11/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 43863 e da Arpa al PGFC/2016/16289;

Atteso che, a seguito di quanto richiesto dal Comune di Bagno di Romagna con Nota Prot. Com.le 10892 del 15/09/2016, la Ditta in data 12/12/2016 ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio

documentazione integrativa riguardante l'impatto acustico, acquisita al Prot. Unione 48694 e da Arpae al PGFC/2016/18173;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1465 del 06/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2040 del 09/02/2017, Il Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Bellini e Canestrini snc, di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 06/09/2016 al n. 10441 di protocollo si comunica che l'attività di impianto carburanti non è soggetto ad impatto acustico e pertanto non è necessaria alcuna dichiarazione mentre per quanto riguarda l'attività bar si conferma quanto espresso nella nota 10892 del 15/09/2016 e cioè che si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che l'utilizzo di sorgenti sonore nell'attività di bar non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n. Prot. Com.le 8881 del 08/08/2017, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna, acquisito da Arpae al PGFC/2017/12364 del 17/08/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Comunale sopra richiamato sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Autorizzazione allo scarico n. 16066 del 11/11/2013 rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di BELLINI E CANESTRINI S.N.C. DI CANESTRINI ANNALISA E C., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BELLINI E CANESTRINI S.N.C. DI CANESTRINI ANNALISA E C.** (C.F./P.IVA 02641770405) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, **Via Manin n.96, per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Manin n.96.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Milena Lungherini attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta al Comune di Bagno di Romagna in data 06/09/2016 registrata al prot. n. 10441/351 inoltrata tramite il SUAP dal Sig.ra GIOVANNINI NADIA nata a Bologna il 09/01/1965 in qualità di persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal Sig.ra CANESTRINI ANNALISA nata a Bagno di Romagna il 27/07/1975, residente a Bagno di Romagna in Via S.Agnese n. 7/A, in qualità di legale rappresentante della ditta “BELLINI & CANESTRINI SNC” via Manin n. 96, 47021 Bagno di Romagna (FC), P.IVA 02641770405, tendente ad ottenere l’Autorizzazione allo Scarico delle acque di prima pioggia dell’impianto distributore carburante, ubicato via Manin n. 96, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n°136 p.lla 167;
- la tavola allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- il Parere favorevole rilasciato dall’Arpae pervenuto al Comune di Bagno di Romagna in data 01/12/2016 ns. prot. 14383/338;
- il parere favorevole di Hera prot. 64601 del 29/06/2017 pervenuto al Comune di Bagno di Romagna in data 03/07/2017 ns. prot.7446/338;
- vista l’istruttoria per quanto di competenza con esito positivo effettuata dal Responsabile di Settore Arch. Cornieti Michele in data 03/08/2017;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- l’art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l’art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

- il vigente “Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

Atteso che nel sopra richiamato parere di Hera è riportato quanto segue *“(…) Verificato che il recapito finale degli scarichi delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche del locale gestore, risulta essere la fognatura bianca presente in via Lungo Savio. Precisato che la fognatura bianca non è un recapito idoneo a tali tipologie di reflui e pertanto la ditta dovrà attivarsi al più presto per convogliare i reflui ad altra rete fognaria”*;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	SIG.RA CANESTRINI ANNALISA
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	BAGNO DI ROMAGNA, via Manin n. 96, foglio n°136 p.lla 167
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	Fabbricato ad uso impianto distributore carburante
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE PRIMA PIOGGIA
POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO	200 mc/anno
RECETTORE DELLO SCARICO	Fognatura nera “tipo B”

SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	VASCA DI PRIMA PIOGGIA / DISOLEATORE
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEP. BAGNO DI ROMAGNA, VIA CROCESANTA MOLINO DI PIANCASTELLO BAGNO DI ROMAGNA

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, provenienti dall'impianto distributore carburante, ubicato via Manin n. 96, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n°136 p.la 167 è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area 430 mq.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **pozzetto di ispezione** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) **Entro sei mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, lo scarico delle acque di prima pioggia e le acque reflue domestiche devono essere scollegate dalla rete fognaria bianca e collettate a idoneo recapito, tramite esecuzione di un nuovo allaccio da concordare con Hera. La ditta dovrà comunicare formalmente l'avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento, allegando la planimetria delle reti fognarie realizzate.**
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto

immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, l'ente competente può revocare l'Autorizzazione allo scarico.

18) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

19) Di notificare all'ente emittente ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;

20) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Il presente è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.